PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI TERRITORI MONTANI

Art. 23

Sostituzione del consorzio ai proprietari obbligati

Nel caso di ritardo o di inadempienza del proprietario all'obbligo di attuare le direttive fondamentali di trasformazione dell'agricoltura, ove il Ministro per l'agricoltura e per le foreste non ritenga di procedere alla espropriazione, ai sensi dell'art. 24 della presente legge, il consorzio di bonifica montana si sostituisce agli inadempienti. Le modalita' e le condizioni della sostituzione saranno stabilite con le norme di attuazione.

Versione in vigore dal 15 agosto 1952, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore dei territori montani
Estremi	Legge 25 luglio 1952, n. 991
Titolo	IV — Della bonifica montana
Capo	III — Delle opere di competenza dello stato e delle opere di competenza privata
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-dei-territori-montani/art-23-sostituzione-del-consorzio-ai-proprietari-obbligati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it